

COMUNE DI MARCIANA

ORDINANZA N. 10 DEL 9-3-2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(CORONAVIRUS) - ULTERIORI MISURE.**

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20 e del 4/3/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero nazionale";

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 02/03/2020, n. 7 del 04/03/2020 e n. 8 del 06/03/2020, n. 9 del 08/03/2020;

ATTESA l'opportunità di recepire preventivamente le disposizioni ministeriali di cui al precedente capoverso al fine di omogeneizzare gli interventi atti a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 8 del 04/03/2020 e n. 9 del 06/03/2020;

RITENUTO necessario, in via cautelare e con finalità di tutela della incolumità individuale e sociale, rendendo esecutive le direttive ministeriale e regionali impartite in materia, integrare ulteriormente l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai provvedimenti succitati all'interno del territorio comunale rendendo più stringenti le cautele imposte dagli Organi superiori;

RITENUTO che, oltre una certa ora presso i Pubblici Esercizi aumentano gli assembramenti di persone, secondo le abitudini locali, tale a aumentare il rischio di scambio di contatti a rischio, tali da indurre a restrizione di orario di apertura;

ORDINA

1.

A

chiunque faccia ingresso nel Comune di Marciana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all'art. 1 del DPCM dell'08 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all'isolamento fiduciario volontario dal giorno dell'ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG (Medico di Base) o PLS (Pediatra), altrimenti al numero unico dell'Azienda USL di riferimento Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00;

2.

La compilazione all'arrivo nel territorio comunale, da parte di tutti i cittadini, residenti e NON, che arrivano dalle zone indicate al punto precedente, con qualsiasi mezzo di comunicazione, marittimo e/o aereo, di linea e/o privato, del questionario allegato alla presente Ordinanza e la consegna al Comune di Marciana, Ufficio Polizia Municipale secondo le seguenti modalità:

- A. invio per posta elettronica del modulo compilato, con oggetto "SCHEDA COVID-19", alla seguente e-mail: p.municipale@comune.marciana.li.it;
- B. invio di un messaggio di posta elettronica contenente le informazioni richieste dal modulo, con oggetto "SCHEDA COVID-19", alla seguente e-mail: p.municipale@comune.marciana.li.it;
- C. telef onando al nr. 0565 901163 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni:

- La chiusura dei Pubblici Esercizi, Ristoranti esclusi, alle ore 20.00;
- I Ristoratori sono obbligati a predisporre la permanenza dei fruitori ad una distanza minima di un metro l'uno dall'altro;
- II divieto all'interno dei Pubblici Esercizi, Ristoranti compresi, e di locali anche privati di organizzare manifestazioni e iniziative di intrattenimento di qualsiasi natura;
- II divieto di assembramenti nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, rendendo obbligatorie le direttive e raccomandazioni in precedenza diramate;
- L'obbligo per i titolari di Pubblici Esercizi, attività commerciali e altri luoghi aperti al pubblico, di mettere a disposizione degli avventori, all'ingresso dei locali e all'interno, gel e altri liquidi igienizzanti.

DISPONE

La trasmissione immediata tramite notifica della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Pubblici Esercizi del territorio comunale di Marciana.

La trasmissione immediata tramite posta pec della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Polizi
a Municipale di Marciana
- Stazi
one Carabinieri di Marciana Marina
- Pref
ettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regi
one Toscana
- ASL
di Portoferraio
- Ai
Sindaci dei Comuni Elbani;

I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, compresa la **chiusura immediata dell'attività**;

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Marciana, 09 marzo 2020

IL SINDACO

Simone Barbi